



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

ADUNANZA N. 182 LEGISLATURA N. IX

PR/ME/SAS Oggetto: Regolamento regionale di competenza della Giunta
 0 TC regionale concernente: "Requisiti strutturali,
 Prot. Segr. tecnologici, organizzativi e professionali per
 910 l'autorizzazione e l'accreditamento dell'attività di
 trasporto sanitario di cui alla legge regionale 30
 ottobre 1998, n. 36 (Sistema di emergenza sanitaria)"

Martedì 4 giugno 2013, nella sede della Regione Marche, ad Ancona in Via Gentile da Fabriano, si è riunita la Giunta regionale, convocata d'urgenza.

Sono presenti:

- | | |
|----------------------|----------------|
| - GIAN MARIO SPACCA | Presidente |
| - ANTONIO CANZIAN | Vicepresidente |
| - SARA GIANNINI | Assessore |
| - PAOLA GIORGI | Assessore |
| - MARCO LUCHETTI | Assessore |
| - MAURA MALASPINA | Assessore |
| - PIETRO MARCOLINI | Assessore |
| - ALMERINO MEZZOLANI | Assessore |
| - LUIGI VIVENTI | Assessore |

Constatato il numero legale per la validità dell'adunanza, assume la Presidenza il Presidente della Giunta regionale, Gian Mario Spacca. Assiste alla seduta il Segretario della Giunta regionale, Elisa Moroni. Riferisce in qualità di relatore l'Assessore Almerino Mezzolani. La deliberazione in oggetto è approvata all'unanimità dei presenti.

NOTE DELLA SEGRETERIA DELLA GIUNTA

Inviata per gli adempimenti di competenza

- alla struttura organizzativa: _____
- alla P.O. di spesa: _____
- al Presidente del Consiglio regionale
- alla redazione del Bollettino ufficiale

Il _____

L'INCARICATO

Proposta o richiesta di parere trasmessa al Presidente del Consiglio regionale il _____

prot. n. _____

L'INCARICATO



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

OGGETTO: Regolamento regionale di competenza della Giunta regionale concernente: "Requisiti strutturali, tecnologici, organizzativi e professionali per l'autorizzazione e l'accreditamento dell'attività di trasporto sanitario di cui alla legge regionale 30 ottobre 1998, n. 36 (Sistema di emergenza sanitaria)".

LA GIUNTA REGIONALE

VISTI l'allegata proposta di regolamento regionale di competenza della Giunta regionale concernente: "Requisiti strutturali, tecnologici, organizzativi e professionali per l'autorizzazione e l'accreditamento dell'attività di trasporto sanitario di cui alla legge regionale 30 ottobre 1998, n. 36 (Sistema di emergenza sanitaria)", e il documento istruttorio, riportato in calce alla presente deliberazione, predisposti dalla PF Legislativo e attività istituzionali;

RITENUTO per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di deliberare in merito;

VISTA la proposta del dirigente del Dipartimento per la Salute e per i Servizi Sociali che contiene il parere favorevole di cui all'articolo 16, comma 1, lettera d), della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20, sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica e l'attestazione dello stesso che dalla presente deliberazione non deriva né può derivare alcun impegno di spesa a carico della Regione;

VISTI gli articoli 22 e 38 dello Statuto della Regione;

CON la votazione, resa in forma palese, riportata a pagina 1;

DELIBERA

- di approvare il regolamento regionale di competenza della Giunta regionale concernente: "Requisiti strutturali, tecnologici, organizzativi e professionali per l'autorizzazione e l'accreditamento dell'attività di trasporto sanitario di cui alla legge regionale 30 ottobre 1998, n. 36 (Sistema di emergenza sanitaria)", di cui all'Allegato 1, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto.

Il Segretario della Giunta regionale

(Elisa Moroni)

Il Presidente della Giunta regionale

(Gian Mario Spacca)



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

La PF Legislativo e affari istituzionali ha predisposto l'allegato schema di regolamento regionale di competenza della Giunta regionale concernente: "Requisiti strutturali, tecnologici, organizzativi e professionali per l'autorizzazione e l'accreditamento dell'attività di trasporto sanitario di cui alla legge regionale 30 ottobre 1998, n. 36 (Sistema di emergenza sanitaria)", d'intesa con il Dipartimento per la Salute e per i Servizi Sociali.

La proposta nasce dall'esigenza di dare attuazione alla l.r. 36/1998, così come previsto dall'articolo 9 della legge medesima.

Sulla stessa proposta sono stati acquisiti i pareri del Comitato regionale per l'emergenza sanitaria e della competente Commissione consiliare, così come previsto dall'articolo 9 della l.r. 36/1998, rilasciati rispettivamente in data 17 luglio 2012 e 10 gennaio 2013.

In merito alla proposta si è tenuta inoltre, in data 12 ottobre 2012, la Conferenza dei servizi prevista dall'articolo 20 del regolamento interno della Giunta regionale.

Il verbale della Conferenza è trasmesso unitamente alla proposta, senza farne parte integrante, ai sensi del comma 3 del medesimo articolo 20.

Con il parere n. 132/2012 reso il 10 gennaio 2013, la competente Commissione Consiliare si è espressa favorevolmente in merito al presente schema di deliberazione formulando alcune raccomandazioni di cui si è tenuto conto nel predisporre nel presente atto.

**Il Dirigente della PF
Attività normativa e BUR
(Antonella Nobili)**

PROPOSTA E PARERE DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO SANITÀ'

Il sottoscritto, considerata la motivazione espressa nell'atto, esprime parere favorevole sotto il profilo della legittimità e in ordine alla regolarità tecnica della presente deliberazione e ne propone l'adozione alla Giunta Regionale. Dichiaro che dalla deliberazione non deriva né può derivare alcun impegno di spesa a carico della Regione.

**Il Dirigente del Servizio Sanità
(Pierluigi Gigliucci)**

La presente deliberazione si compone di n. 35 pagine, di cui n. 32 pagine di allegati, che formano parte integrante della stessa.

**Il Segretario della Giunta
(Elisa Moloni)**



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Allegato 1

“Requisiti strutturali, tecnologici, organizzativi e professionali per l’autorizzazione e l’accreditamento dell’attività di trasporto sanitario di cui alla legge regionale 30 ottobre 1998, n. 36 (Sistema di emergenza sanitaria)”.

Art. 1
(Oggetto)

1. Il presente regolamento definisce i requisiti strutturali, tecnologici, organizzativi e professionali per il rilascio dell’autorizzazione e dell’accreditamento, per l’esercizio dell’attività di trasporto sanitario, ai sensi dell’articolo 9 della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 36 (Sistema di emergenza sanitaria).



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Art. 2
(Autorizzazione)

1. Secondo quanto previsto dall'articolo 26 della l.r. 36/1998, l'esercizio dell'attività di trasporto sanitario è soggetto ad autorizzazione rilasciata dal direttore del Dipartimento per la salute e per i servizi sociali della Regione previo accertamento, da parte dei competenti servizi dell'ASUR, dei requisiti minimi strutturali, tecnologici, organizzativi e professionali di cui all'allegato A al presente regolamento.

2. L'autorizzazione non è richiesta:

- a) per le ambulanze in transito occasionale nelle Marche appartenenti a soggetti aventi sede in altre Regioni;
- b) per i mezzi appartenenti agli enti del Servizio sanitario regionale (SSR).

Y



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Art. 3

(Procedura per il rilascio dell'autorizzazione)

1. La domanda per il rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 2 è inoltrata al Dipartimento per la salute e per i servizi sociali della Regione e contiene apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante il possesso dei requisiti di cui all'allegato A.

2. Il Dipartimento per la salute e i servizi sociali della Regione invia ai competenti servizi dell'ASUR, la documentazione pervenuta, ai fini dell'espletamento delle verifiche circa l'effettivo possesso dei requisiti previsti, ai sensi dell'articolo 26, comma 1, della l.r. 36/1998. Le verifiche sono effettuate entro sessanta giorni dalla data di presentazione della domanda.

3. Entro novanta giorni dalla data di presentazione della domanda, il direttore del Dipartimento per la salute e per i servizi sociali si esprime in merito alla richiesta di autorizzazione. Decorso inutilmente tale termine, il provvedimento di autorizzazione s'intende rilasciato. L'autorizzazione può essere rilasciata anche con prescrizioni, con l'indicazione del tempo massimo consentito per l'adeguamento.

Y



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Art. 4
(Accreditamento)

1. Fatto salva l'autorizzazione di cui agli articoli 2 e 3, l'esercizio dell'attività di trasporto sanitario per conto del SSR è subordinato ad accreditamento, rilasciato dal direttore del Dipartimento per la salute e per i servizi sociali della Regione previo accertamento, da parte dei competenti servizi dell'ASUR, dei requisiti di cui all'allegato B.

Y



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Art. 5

(Procedura per l'accreditamento)

1. La domanda per l'accreditamento di cui all'articolo 4 è inoltrata al Dipartimento per la salute e per i servizi sociali della Regione e contiene apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante il possesso dei requisiti di cui all'allegato B.

2. Il Dipartimento per la salute e per i servizi sociali della Regione invia la documentazione pervenuta ai competenti servizi dell'ASUR per l'espletamento delle verifiche circa l'effettivo possesso dei requisiti previsti. Le verifiche sono effettuate entro sessanta giorni dalla data di presentazione della domanda.

3. Entro novanta giorni dalla data di presentazione della domanda, il direttore del Dipartimento per la salute e per i servizi sociali si esprime in merito alla richiesta di accreditamento. Decorso inutilmente tale termine, il provvedimento s'intende rilasciato. L'accreditamento può essere rilasciato anche con prescrizioni, con l'indicazione del tempo massimo consentito per l'adeguamento.

4. I soggetti accreditati sono iscritti in apposito elenco, pubblicato sul sito internet della Regione.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Art. 6

(Norme transitorie e finali)

1. I soggetti che operano nella Regione alla data di entrata in vigore del presente regolamento devono adeguarsi ai requisiti di cui agli allegati A e B entro due anni dalla data suddetta, richiedendo nel termine medesimo un nuovo provvedimento di autorizzazione e accreditamento come indicato nel presente articolo.

2. I soggetti di cui al comma 1 già autorizzati al servizio di trasporto sanitario alla data di entrata in vigore del presente regolamento o che risultavano esentati dall'obbligo di autorizzazione sulla base della precedente normativa, sono provvisoriamente autorizzati a continuare l'attività.

3. L'autorizzazione provvisoria di cui al comma 2 del presente articolo decade qualora, entro la scadenza del secondo anno dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, i soggetti provvisoriamente autorizzati non abbiano inoltrato al Dipartimento per la salute e per i servizi sociali della Regione apposita domanda di autorizzazione ai sensi degli articoli 2 e 3.

4. I soggetti provvisoriamente autorizzati che esercitano, alla data di entrata in vigore del presente regolamento, attività di trasporto sanitario per conto e a carico del SSR, sono provvisoriamente accreditati.

5. L'accreditamento provvisorio di cui al comma 4 del presente articolo decade qualora, alla scadenza del secondo anno dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, i soggetti provvisoriamente accreditati non abbiano presentato al Dipartimento per la salute e per i servizi sociali della Regione contestuale domanda di autorizzazione e accreditamento ai sensi degli articoli 2, 3, 4 e 5. Le relative verifiche possono essere svolte contestualmente all'ASUR.

6. L'ASUR, attraverso i servizi competenti appositamente individuati, esercita attività di vigilanza e controllo in merito alla permanenza dei requisiti di autorizzazione e accreditamento.

7. Per i mezzi di cui al comma 2, lettera b) dell'articolo 2, è comunque necessario il possesso delle dotazioni minime dal punto di vista tecnico, di attrezzature e di personale, previste nell'allegato A, nonché dei requisiti previsti per l'accreditamento di cui all'allegato B del presente regolamento.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

ALLEGATO A
(articolo 2)**REQUISITI MINIMI PER L'AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' DI
TRASPORTO SANITARIO****1. MEZZI DI TRASPORTO****1.1. Tipologia dei veicoli**

Tutti i veicoli devono essere immatricolati ai sensi delle vigenti disposizioni normative.

I soggetti autorizzati all'esercizio del trasporto sanitario hanno l'obbligo di richiedere ai competenti servizi dell'ASUR la certificazione dell'idoneità dei propri autoveicoli entro 30 giorni dall'acquisto e comunque prima dell'utilizzo per le finalità di cui all'articolo 26 della legge 36/1998.

Il rilascio o il diniego della relativa certificazione deve avvenire entro 30 giorni dalla richiesta. In mancanza il veicolo può essere utilizzato in via provvisoria.

Ogni autoveicolo deve riportare distintamente sull'esterno della carrozzeria il numero dell'autorizzazione rilasciata all'ente.

1.1.1. Ambulanza da trasporto

Automezzo con caratteristiche strutturali compatibili almeno con il tipo "B" previsto dal D.M. 553 del 17/12/1987, revisionato ai sensi delle vigenti disposizioni in materia.

Effettua il trasporto di almeno un infermo barellato ed è dotata almeno delle attrezzature, specificate nel paragrafo 7.1, idonee ad assistere soggetti per i quali non si preveda evoluzione a condizioni critiche durante il tragitto.

1.1.2. Ambulanza di soccorso

Automezzo con caratteristiche strutturali compatibili almeno con il tipo "A" previsto dal D.M. 553 del 17/12/1987 o con il "tipo A1" previsto dal DM 487 del 20/11/1997.

La prima immatricolazione del mezzo deve essere avvenuta da non più di 7 anni e il mezzo non deve aver percorso più di 300.000 chilometri. Alla scadenza del termine o al superamento del chilometraggio, il mezzo viene declassato automaticamente ad ambulanza da trasporto.

Le ambulanze compatibili con il tipo A di cui al DM 553/87 devono essere in grado di effettuare il trasporto di almeno un infermo barellato.

L'ambulanza è dotata di attrezzature specificate nel paragrafo 7.2, idonee a fornire il sostegno di base alle funzioni vitali di pazienti critici, che include la defibrillazione con apparecchio semiautomatico.

1.1.3. Ambulanza di soccorso avanzato

Automezzo con caratteristiche strutturali compatibili almeno con il tipo "A" previsto dal D.M. 553 del 17/12/1987 o con il "tipo A1" previsto dal DM 487 del 20/11/1997.

La prima immatricolazione del mezzo deve essere avvenuta da non più di 7 anni e il mezzo non deve aver percorso più di 300.000 chilometri. Alla scadenza del termine o al superamento del chilometraggio, il mezzo viene declassato automaticamente ad ambulanza da trasporto.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

L'ambulanza compatibile con il tipo A ex DM 553/1987 deve essere in grado di effettuare il trasporto, se necessario, di due pazienti barellati.

E' dotata delle attrezzature specificate nel paragrafo 7.3, necessarie per il sostegno avanzato alle funzioni vitali di pazienti critici.

1.1.4 Automedica

Automezzo con caratteristiche strutturali definite dal decreto del dirigente generale della motorizzazione civile del 5/11/1996.

La prima immatricolazione del mezzo deve essere avvenuta da non più di 7 anni ed il mezzo non deve aver percorso più di 300.000 chilometri.

E' utilizzata per il trasporto di personale sanitario e delle attrezzature definite nel paragrafo 7.4, necessari al sostegno avanzato alle funzioni vitali, a supporto di ambulanze prive di personale medico.

1.1.5 Autoveicolo attrezzato per trasporto disabili

Automezzo categoria M1 di cui all'articolo 47 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo Codice della Strada), dotato di attrezzature per il sollevamento e il trasporto di almeno una carrozzella occupata da disabile.

Per i mezzi immatricolati dopo l'entrata in vigore del presente regolamento la portata del sistema di sollevamento deve essere di almeno 250 kg.

Dispone di almeno un altro sedile per un accompagnatore oltre a quello del conducente

Il mezzo deve essere revisionato ai sensi delle vigenti disposizioni in materia e dotato delle attrezzature specificate nel paragrafo 7.5.

1.1.6 Autoveicolo per trasporto plasma e organi

Automezzo categoria M1 di cui all'articolo 47 del D.Lgs. 285/1992, di colore bianco, che possieda le caratteristiche strutturali definite dal Decreto del Ministero Infrastrutture e trasporti del 9/9/2008.

La prima immatricolazione del mezzo deve essere avvenuta da non più di 7 anni e il mezzo non deve aver percorso più di 300.000 chilometri.

E' dotato delle attrezzature specificate nel paragrafo 7.6

1.1.7 Autoveicolo ordinario per trasporti

Automezzo categoria M1 di cui all'articolo 47 del D.Lgs. 285/1992.

Il mezzo deve essere revisionato ai sensi delle vigenti disposizioni in materia e dotato delle attrezzature specificate nel paragrafo 7.7.

2. EQUIPAGGI

Vengono di seguito indicate le professionalità minime la cui presenza è necessaria sui mezzi di trasporto sanitario di cui al punto 1 perché gli stessi siano utilizzabili nella Regione.

Resta fermo che nei servizi svolti per conto del SSR il personale sanitario (medico e infermiere) deve essere messo a disposizione dalle Aziende sanitarie, in base a quanto previsto dalla l.r. 36/1998.

Gli equipaggi minimi per i mezzi adibiti al trasporto sanitario sono i seguenti:

Ambulanza di trasporto

1 autista di ambulanza e 1 soccorritore o altro personale come indicato nell'Allegato C.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Ambulanza di soccorso

1 autista soccorritore e 1 soccorritore. Il soccorritore può essere sostituito o integrato da un sanitario, ove previsto dall'organizzazione del servizio e dalle condizioni cliniche del trasportato.

Ambulanza di soccorso avanzato

1 autista soccorritore, 1 infermiere e 1 medico (appartenente al DEA o al 118 o in possesso di specializzazione correlata alla patologia o alle condizioni cliniche del trasportato)

Sono possibili scelte organizzative differenti, purché sia garantita la presenza sul luogo dell'intervento del suddetto personale.

Automedica

1 autista soccorritore, 1 medico dell'emergenza territoriale e 1 infermiere.

Sono possibili scelte organizzative diverse, purché sia garantita la presenza dell'infermiere assieme al medico sul luogo dell'intervento dell'automedica.

Autoveicolo per trasporto disabili

1 autista e 1 accompagnatore (in alternativa, personale con qualifica di operatore tecnico addetto all'assistenza - OTA o di operatore socio-sanitario - OSS)

Autoveicolo per trasporto plasma e organi

1 autista di ambulanza.

Autoveicolo ordinario per trasporti sanitari

1 autista

L'ente che coordina il trasporto definisce l'effettiva dotazione di equipaggio, in base alle necessità cliniche prospettate e sulla base di protocolli prestabiliti.

Il personale sanitario addetto ai servizi di emergenza-urgenza, i soccorritori (volontari o dipendenti) e gli autisti soccorritori devono avere completato la formazione prevista dalle disposizioni regionali vigenti. Per il personale non dipendente del SSR il completamento della formazione deve essere attestato dal direttore sanitario dell'ente di appartenenza e la valutazione delle competenze va verificata attraverso apposito esame. L'elenco del suddetto personale è conservato dalle centrali operative del 118.

Gli autisti e i restanti operatori, oltre ai requisiti previsti dalla normativa vigente per le proprie mansioni, devono essere competenti nel sostegno di base alle funzioni vitali (BLS) e nelle tecniche di base di primo soccorso. Resta fermo che negli equipaggi delle ambulanze di soccorso e soccorso avanzato, almeno un componente dell'equipaggio deve essere autorizzato a defibrillare e competente nelle tecniche di soccorso al traumatizzato. Tutto il personale impiegato per i trasporti deve essere maggiorenne. Il limite massimo di età per autisti e autisti soccorritori è di 67 anni per i trasporti in regime di emergenza urgenza e di 75 anni per le altre tipologie di trasporto. Tutto il personale deve possedere certificazione di idoneità fisica alla mansione. Per il personale non dipendente del SSR, il direttore sanitario dell'ente attesta il possesso dell'idoneità fisica.

Il possesso dei requisiti deve essere autocertificato ogni anno ai servizi dell'ASUR competenti per territorio dal direttore sanitario dell'ente che svolge il servizio.

3. INFRASTRUTTURE E DOTAZIONI TECNOLOGICHE



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

3.1 Sede operativa

Per ottenere l'autorizzazione prevista dall'articolo 26 della l.r. 36/1998 occorre possedere una sede operativa dotata almeno di:

- a) spazio coperto per il ricovero dei mezzi che permetta il lavaggio e la pulizia degli stessi in qualsiasi condizione atmosferica con impiantistica e dotazioni igienico-sanitarie conformi alla normativa vigente, ovvero avere la piena disponibilità di locali idonei per lo stesso uso anche esternamente alla sede operativa;
- b) spogliatoio con armadietti per il personale, in regola con la normativa vigente;
- c) servizi muniti di toilette e doccia, in regola con la normativa vigente;
- d) locale da adibire a magazzino materiali "puliti" (biancheria, materiale disinfezione, indumenti...);
- e) locale per riporre materiale sporco, o comunque spazio destinato a tale funzione, separato dal locale magazzino per materiali puliti;
- f) sala riposo/attesa per il personale in servizio

Deve inoltre avere la disponibilità, non necessariamente nella stessa sede, di locali e attrezzature per svolgere l'attività amministrativa, oltre che di locali per la formazione e l'aggiornamento previsti dai profili formativi regionali per il personale impiegato.

Per le eventuali sedi operative secondarie, escludendo le postazioni ove siano temporaneamente dislocati singoli mezzi di soccorso per l'espletamento di particolari servizi, valgono le stesse prescrizioni previste per la sede principale in termini di dotazioni e autorizzazioni.

3.2 Sistema di telecomunicazioni

Le postazioni in cui stazionano i mezzi adibiti al soccorso devono disporre di almeno un sistema di telecomunicazioni che permetta di collegarsi in fonìa con la centrale operativa del 118 territorialmente competente e con i mezzi di soccorso appartenenti alla postazione.

Nel caso il sistema utilizzato sia esclusivamente quello telefonico, va garantita la disponibilità di una linea telefonica riservata alle comunicazioni con la centrale.

Il collegamento tra la sede in cui staziona il personale in attesa adibito ai trasporti sanitari e la centrale deve permettere anche la trasmissione di dati in via telematica.

Chi richiede l'autorizzazione per servizi programmabili e non dispone di personale presente in sede 24 ore al giorno deve fornire un recapito telefonico alternativo tramite il quale attivare, modificare o annullare un servizio.

4. ORGANIZZAZIONE

4.1 Struttura organizzativa

Per ottenere l'autorizzazione all'esercizio dell'attività occorre inviare al Dipartimento per la salute e per i servizi sociali:

- a) elenco dei mezzi di soccorso/trasporto con indicazione di:
 - 1) tipologia;
 - 2) modello e marca;
 - 3) numero di targa (o di immatricolazione ove la targa non sia prevista);
 - 4) chilometraggio;
 - 5) attrezzatura in dotazione;
 - 6) tipo di servizio per il quale viene richiesta l'autorizzazione;



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

- b) copia conforme all'originale degli atti di proprietà o altro titolo (ad es., libretto di circolazione) che certifichi la piena disponibilità dei mezzi per i quali si richiede l'autorizzazione;
- c) nominativo del direttore sanitario e dichiarazione di accettazione dell'incarico da parte dello stesso, con allegato certificato di iscrizione all'ordine dei medici;
- d) nominativo e recapito telefonico del legale rappresentante dell'associazione/impresa o suo delegato, cui il SSR farà riferimento per qualsiasi problematica inerente il servizio;
- e) elenco del personale dipendente nelle varie forme previste dalla normativa e di quello volontario, impiegato nell'attività per cui si chiede l'autorizzazione, con indicazione delle relative mansioni, attestazione dell'idoneità fisica e della specifica formazione;
- f) documentazione idonea a comprovare la stipula delle assicurazioni previste dalle disposizioni vigenti;
- g) indicazione del tipo di servizio per il quale si chiede autorizzazione, con precisazione dell'ambito geografico, se applicabile, e dell'orario in cui l'ente è disponibile a fornire il servizio stesso.

I dati forniti ai sensi del presente punto vanno aggiornati almeno al 31 dicembre di ogni anno, sono coperti dalle garanzie di riservatezza previste dalla normativa vigente e vanno utilizzati esclusivamente per esigenze connesse al servizio oggetto dell'autorizzazione.

5. ADEGUAMENTO ALLE INDICAZIONI NORMATIVE

5.1 Sede operativa e dotazioni tecnologiche

Resta in ogni caso fermo l'obbligo di adeguare le proprie dotazioni tecnologiche ai requisiti richiesti per il collegamento ai sistemi di comunicazione e ricerca/telelocalizzazione di cui è o sarà dotato il sistema di emergenza sanitaria regionale, con le modalità e nei tempi stabiliti dalle indicazioni regionali in merito.

6. LOGO REGIONALE

6.1 Logo regionale dei mezzi di soccorso

6.1.1 Fatto salvo quanto previsto dalle normative nazionali per i mezzi della Croce rossa italiana (CRI), il logo che contraddistingue i mezzi che effettuano il soccorso territoriale nella Regione è costituito da:

- a) la stella del soccorso, con al centro il simbolo della Regione Marche, circondata da un anello con la scritta MARCHE SOCCORSO;
- b) la scritta in rosso EMERGENZA SANITARIA 118;
- c) l'indicazione in bianco su fondo azzurro della centrale operativa cui fa riferimento il mezzo.

Di fianco è riportato il logo per i mezzi facenti capo





DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

alla centrale "Ancona Soccorso"

Copia del logo in formato .doc o .jpg può essere richiesta alle centrali operative del 118.

6.1.2 Il logo deve essere posto solo sui mezzi che effettuano il soccorso territoriale nella Regione.

Compete alle centrali operative autorizzare il posizionamento del logo regionale sui mezzi di soccorso. I responsabili delle strutture autorizzate sono tenuti alla rimozione del logo regionale qualora il mezzo non effettui più soccorso territoriale o ciò sia richiesto del responsabile della centrale operativa.

6.1.3 Il logo avente il lato di base lungo almeno 50 cm va posizionato su ognuna delle fiancate del mezzo di soccorso, di norma nella metà posteriore, nonché sul retro del mezzo di soccorso

6.1.4 Sul tetto dei mezzi adibiti al soccorso territoriale va posizionata la stella del soccorso ovvero quanto previsto per la CRI dalle specifiche previsioni, oltre all'identificativo del mezzo, in genere corrispondente alla sigla radio.

6.2 Logo regionale dei mezzi di trasporto sanitario



6.2.1 Copia del logo in formato .doc o .jpg può essere richiesta alle centrali operative del 118 o alle centrali di coordinamento istituite nel loro ambito (CCT).

6.2.2 Il logo deve essere posto solo sui mezzi che effettuano il trasporto sanitario per conto e a carico della Regione.

6.2.3 Compete alle CCT autorizzare il posizionamento del logo regionale sui mezzi di trasporto. I responsabili delle strutture autorizzate sono tenuti alla rimozione del logo regionale qualora il mezzo non effettui più trasporto sanitario.

6.2.4 Il logo avente il lato di base lungo almeno 50 cm va posizionato su ognuna delle fiancate del mezzo di trasporto sanitario, di norma nella metà posteriore, nonché sul retro del mezzo di trasporto sanitario



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

6.2.5 Ulteriori loghi, non sostitutivi di quelli sovrariportati, devono comunque essere approvati con decreto del direttore del Dipartimento per la salute e per i servizi sociali, previo parere del CRES.

7. DOTAZIONE MEZZI

7.1 Dotazione ambulanza da trasporto

7.1.1 Equipaggiamento mezzo:

- a) sistema di collegamento in fonìa con la propria centrale operativa di riferimento, secondo le modalità stabilite dalla centrale operative del 118 di riferimento;
- b) n. 2 estintori da almeno 2 kg approvati dal Ministero dell'Interno, di cui n. 1 nel vano sanitario;
- c) n. 2 torce/fiaccole da segnalazione;
- d) n. 1 faro estraibile di servizio a luce bianca;
- e) n. 1 torcia elettrica di segnalazione a luce gialla o, in alternativa un cono di colore giallo aggiustabile sul faro a luce bianca di cui alla lettera d);
- f) dispositivi di allarme acustico e visivo a norma di legge;
- g) cicalino retromarcia;
- h) sistema ABS per i mezzi immatricolati dopo l'entrata in vigore del presente atto;
- i) set di pneumatici termici invernali e catene da neve;
- j) vetratura vano sanitario oscurabile;
- k) schede intervento in vigore nella Regione + carta carbone/chimica.

7.1.2 Materiale di protezione:

- a) n. 3 scatole di guanti monouso (misure piccola, media, grande);
- b) n. 1 scatola mascherine chirurgiche;
- c) n. 4 mascherine FFP3D;
- d) n. 2 paia di occhiali o n. 2 visiere a schermo grande;
- e) n. 1 scatola mascherine con visiera;
- f) n. 2 camici di protezione monouso;
- g) n. 1 box aghi/oggetti taglienti utilizzati.

7.1.3 Caratteristiche ed equipaggiamento vano sanitario:

- a) struttura del vano sanitario facilmente igienizzabile, maniglione longitudinale, rivestimenti interni, paratie, posti seduta, finestratura e sportelloni a norma di legge, pedana laterale;
- b) sistema di aspirazione fisso con almeno n. 1 presa vuoto aggancio/sgancio rapidi con vaso raccolta secreti da almeno 500 ml. + prolunga + raccordo;
- c) sistema di climatizzazione del vano sanitario, per i veicoli immatricolati dopo l'entrata in vigore del presente regolamento;
- d) impianto elettrico a norma di legge, dotato di centralina di controllo, almeno 2 neon luce bianca, almeno 1 faretto spot, nonché luce azzurra di riposo notturna per i veicoli immatricolati dopo l'entrata in vigore del presente atto;
- e) impianto di aerazione a norma di legge;
- f) impianto di distribuzione ossigeno a norma di legge, con minimo n. 2 prese con flussimetro, alimentato da n. 2 bombole di O² non inferiori alla capacità di litri 7 con scambiatore, riduttore di pressione e manometro per ogni singola bombola;



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

- g) almeno n. 1 barella autocaricante a norma di legge, con cinture di sicurezza e fermo antiribaltamento. Eventuali barelle aggiuntive dovranno comunque essere dotate di fermi antiribaltamento;
- h) almeno una sedia per trasportare soggetti seduti, anche lungo le scale;
- i) n. 1 attacco portaflebo antiurto e antioscillazione.

7.1.4 Materiale assistenza respiratoria – vie aeree:

- a) n. 1 pallone autoespansibile adulti c/reservoir;
- b) n. 3 maschere trasparenti per ventilazione da 3 a 5 (1 per misura);
- c) n. 2 maschere facciali con reservoir adulti per ossigenoterapia;
- d) n. 2 occhialini per ossigenoterapia.

7.1.5 Materiale per immobilizzazione:

- a) n. 1 barella atraumatica a cucchiaio;
- b) n. 3 cinture di sicurezza;
- c) n. 1 telo portafertiti almeno a 6 maniglie.

7.1.6 Materiale vario:

- a) n. 1 portarifiuti estraibile;
- b) n. 1 padella monouso;
- c) n. 1 pappagallo monouso;
- d) n. 2 sacchetti per rifiuti;
- e) n. 4 lenzuola;
- f) n. 2 coperte;
- g) n. 1 traversa;
- h) n. 1 cuscino per barella.

7.2 Dotazione dell'ambulanza di soccorso

7.2.1 Equipaggiamento mezzo:

- a) radio RT veicolare e radio portatile in grado di comunicare con le frequenze adottate dal sistema 118 della Regione e compatibile con il sistema di radiolocalizzazione, secondo le modalità stabilite dalla centrale operativa del 118 di riferimento; l'insieme delle precedenti indicazioni può comportare che i mezzi che svolgono emergenza territoriale debbano possedere antenna radio UHF, antenna GPS e antenna GSM esterna. Il personale sanitario addetto al soccorso territoriale dispone di radio portatile compatibile con il sistema di radiolocalizzazione. Tale radio non costituisce requisito di autorizzazione del mezzo;
- b) sistema di telefonia cellulare con impianto vivavoce o auricolare;
- c) n. 1 faro estraibile di servizio a luce bianca;
- d) n. 1 torcia elettrica di segnalazione a luce gialla o, in alternativa un cono di colore giallo aggiustabile sul faro a luce bianca di cui alla lettera c);
- e) n. 2 torce/fiaccole da segnalazione;
- f) n. 2 fumogeni;
- g) n. 2 estintori da almeno 2 kg approvati dal Ministero dell'Interno di cui n. 1 nel vano sanitario;
- h) n. 1 forbice per taglio indumenti tipo Robin o similare;
- i) dispositivi di allarme acustico e visivo a norma di legge;
- j) cicalino retromarcia;
- k) n. 1 trousses da scasso;



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

- l) segni distintivi esterni a norma di legge;
- m) sistema ABS;
- n) sistema di controllo elettronico della stabilità, per i mezzi immatricolati dopo l'entrata in vigore del presente regolamento;
- o) set di pneumatici termici invernali e catene da neve;
- p) vetratura vano sanitario oscurabile tramite tendine
- q) schede intervento in vigore nella Regione + carta carbone/chimica.

7.2.2 Materiale di protezione:

- a) n. 4 scatole di guanti monouso (misure piccola, media, grande ed XL);
- b) n. 1 scatola mascherine chirurgiche;
- c) n. 3 paia di occhiali o n. 3 visiere a schermo grande;
- d) n. 1 scatola mascherine con visiera;
- e) n. 6 mascherine FFP3D;
- f) n. 3 camici di protezione monouso;
- g) n. 1 box aghi/oggetti taglienti utilizzati;
- h) n. 3 caschi di protezione a norma;
- i) n. 3 paia di guanti da lavoro.

7.2.3 Caratteristiche ed equipaggiamento vano sanitario:

- a) struttura del vano sanitario facilmente igienizzabile, maniglione longitudinale, rivestimenti interni, paratie, posti seduta, finestratura e sportelloni a norma di legge, pedana laterale;
- b) sistema di aspirazione fisso con almeno n. 1 presa vuoto aggancio/sgancio rapidi con vaso raccolta secreti da almeno 500 ml + prolunga + raccordo;
- c) impianto elettrico a norma di legge, dotato di centralina di controllo, doppia batteria di almeno 80 Ah ciascuna, secondo normativa europea, alternatore maggiorato, con almeno n. 3 prese libere 12V, almeno n. 1 presa 220V, n. 1 presa per culla termica, n. 1 presa 220V esterna con sistema inibitore di avviamento motore con spina inserita, invertitore di corrente 12/220V, minimo 1000 Watt con dispositivo caricabatteria da 16 Ah, almeno n. 2 neon luce bianca;
- d) almeno n. 1 faretto spot, luce azzurra di riposo notturna;
- e) predisposizione, a norma di legge, per alloggiamento e connessione di:
 - 1) monitor pluriparametrico-defibrillatore;
 - 2) ventilatore automatico;
 - 3) pompa infusione;
- f) impianto di climatizzazione e aerazione;
- g) impianto di riscaldamento rapido del vano sanitario sui mezzi immatricolati dopo l'entrata in vigore del presente regolamento;
- h) impianto di distribuzione ossigeno a norma di legge, con minimo n. 2 prese con flussometro, alimentato da n. 2 bombole di O2 non inferiori alla capacità di litri 7 con scambiatore, riduttore di pressione, manometro per ogni singola bombola, e, esclusivamente per i mezzi di nuova immatricolazione, connettore ad alti flussi per C-PAP;
- i) n. 1 barella autocaricante con cinture di sicurezza e fermo antiribaltamento;
- j) n. 1 barella pieghevole con possibilità di fissaggio di emergenza fornita di cinture di sicurezza e fermo antiribaltamento;
- k) n. 1 sedia per trasportare soggetti seduti, anche lungo le scale;
- l) n. 1 sfigmomanometro anaeroide da parete (bracciale adulto e pediatrico);
- m) n. 2 attacchi portaflebo antiurto e antioscillazione;



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

n) almeno n. 1 posto seduta testa paziente a norma di legge, con relative cinture di sicurezza + almeno n. 2 posti seduta, con relative cinture, a norma di legge, utilizzabili quando l'ambulanza non trasporta un secondo barellato.

7.2.4 Apparecchiature asportabili:

- a) n. 1 defibrillatore semiautomatico dotato di software, aggiornato in accordo con le linee guida vigenti;
- b) n. 1 saturimetro portatile con batterie di ricambio;
- c) n. 1 aspiratore endocavitario elettrico portatile.

7.2.5 Materiale assistenza respiratoria – vie aeree:

- a) pallone autoespansibile per ventilazione adulti c/reservoir;
- b) pallone autoespansibile per ventilazione pediatrico e neonatale c/reservoir;
- c) maschere trasparenti da ventilazione da 0 a 5 (1 per misura);
- d) n. 1 sistema di ventilazione (va e vieni) monouso adulti;
- e) n. 1 sistema di ventilazione (va e vieni) monouso pediatrico;
- f) cannule orofaringee da 000 a 5 (1 per misura);
- g) n. 2 cannule nasofaringee di misure diverse;
- h) n. 2 maschere per ossigenoterapia con reservoir adulti;
- i) n. 2 maschere per ossigenoterapia con reservoir pediatriche;
- j) n. 2 maschere "Venturi" per ossigenoterapia adulti;
- k) n. 2 maschere "Venturi" per ossigenoterapia pediatriche;
- l) n.1 o 2 bombole portatili da almeno n. 2 litri complete di manometro e riduttore di pressione;
- m) n. 2 prolunghe O²;
- n) sondini per aspirazione da 6 a 18 (n. 2 per misura);
- o) dispositivo per somministrare farmaci via aerosol.

7.2.6 Materiale assistenza cardiocircolatoria:

- a) n. 1 fonendoscopio;
- b) n. 2 lacci emostatici da prelievo;
- c) n. 4 tamponcini per disinfezione;
- d) ago-cannula dal 14 al 22 (3 per misura);
- e) siringhe ml 20, 10, 5, 2.5 (3 per misura) + n. 2 siringhe mod. insulina;
- f) n. 1 spremisacca;
- g) n. 1 tourniquet per emostasi;
- h) n. 1 sistema scalda fluidi.

7.2.7 Materiale per immobilizzazione:

- a) n. 1 serie di collari da estricazione;
- b) n. 1 dispositivo di estricazione a corsetto (KED o similari);
- c) n. 1 barella atraumatica a cucchiaio;
- d) n. 3 cinture di sicurezza;
- e) n. 1 serie di stecco-bende radiotrasparenti lavabili;
- f) n. 1 tavola spinale radiotrasparente + fermacapo + sistema di contenzione (tipo ragno);
- g) n. 1 adattatore pediatrico per tavola spinale ovvero n.1 tavola spinale pediatrica;
- h) n. 1 materasso a depressione + pompa;
- i) n. 1 telo barella con almeno 6 maniglie.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

7.2.8 Materiale per medicazione:

- a) guanti sterili (misure piccola, media, grande), n. 2 per misura;
- b) n. 3 confezioni garze sterili;
- c) n. 2 telini sterili;
- d) n. 3 confezioni garze non sterili;
- e) n. 2 flaconi acqua ossigenata;
- f) n. 1 flacone disinfettante iodato;
- g) n. 4 rasoio per depilazione monouso;
- h) n. 6 medicazioni pronte + n. 2 cerotti 2.5 cm. + n. 2 cerotti 5 cm.;
- i) n. 2 rotoli bende per fasciatura;
- j) n. 2 flaconi soluzione fisiologica 500 ml.

7.2.9 Materiale vario:

- a) n. 1 portarifiuti estraibile;
- b) n. 2 padella e pappagallo monouso;
- c) n. 3 confezioni ghiaccio istantaneo;
- d) n. 3 confezioni caldo-istantaneo;
- e) n. 2 sacchetti rifiuti;
- f) n. 4 lenzuola;
- g) n. 2 coperte;
- h) n. 1 cuscino per barella;
- i) n. 2 teli termici grandi (tipo metallina);
- j) n. 4 lubrificanti monodose;
- k) minifrigo per farmaci;
- l) termometro.

7.2.10 Zaino di soccorso contenente:

- a) n. 3 confezioni garze sterili;
- b) n. 2 telini sterili;
- c) n. 3 confezioni garze non sterili;
- d) n. 2 flaconi acqua ossigenata;
- e) n. 2 medicazioni pronte + n. 1 cerotto 2.5 cm. + n. 1 cerotto 5 cm.;
- f) n. 2 rotoli bende per fasciatura;
- g) n. 1 forbice per taglio indumenti tipo Robin o similare;
- h) n. 1 box aghi/oggetti taglienti utilizzati;
- i) pallone autoespansibile per ventilazione adulti c/reservoir;
- j) pallone autoespansibile per ventilazione pediatrico c/reservoir;
- k) maschere trasparenti da ventilazione da 0 a 5 (1 per misura);
- l) cannule orofaringee da 000 a 4(1 per misura);
- m) sondini per aspirazione da 6 a 18 (n. 1 per misura);
- n) n. 1 fonendoscopio;
- o) n. 1 sfigmomanometro;
- p) n. 2 lacci emostatici da prelievo;
- q) ago-cannula dal 14 al 22 (2 per misura);
- r) n. 1 tourniquet per emostasi;
- s) n. 1 misuratore di glicemia;
- t) n. 1 confezioni ghiaccio istantaneo;



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

- u) n. 1 confezioni caldo-istantaneo;
- v) n. 2 sacchetti rifiuti;
- w) n. 2 teli termici grandi (tipo metallina).

7.3 Dotazione dell'ambulanza di soccorso avanzato

7.3.1 Equipaggiamento mezzo:

- a) Radio RT veicolare e radio portatile in grado di comunicare con le frequenze adottate dal sistema 118 della Regione e compatibile con il sistema di radiolocalizzazione, secondo le modalità stabilite dalla centrale operativa del 118 di riferimento; l'insieme delle precedenti indicazioni comporta che i mezzi che svolgono emergenza territoriale devono possedere antenna radio UHF, antenna GPS ed antenna GSM esterna. Il personale sanitario addetto al soccorso territoriale dispone di radio portatile compatibile con il sistema di radiolocalizzazione. Tale radio non costituisce requisito di autorizzazione del mezzo;
- b) sistema di telefonia cellulare con impianto vivavoce o auricolare;
- c) n. 1 faro estraibile di servizio a luce bianca;
- d) n. 1 torcia elettrica di segnalazione a luce gialla o, in alternativa un cono di colore giallo aggiustabile sul faro a luce bianca di cui alla lettera c);
- e) n. 2 torce/fiaccole di segnalazione;
- f) n. 2 fumogeni;
- g) n. 2 estintori da almeno 2 kg approvati dal Ministero dell'Interno di cui n. 1 nel vano sanitario;
- h) n. 1 forbice per taglio indumenti tipo Robin o similare;
- i) dispositivi di allarme acustico e visivo a norma di legge;
- j) cicalino retromarcia;
- k) n. 1 trousse da scasso;
- l) segni distintivi esterni a norma di legge;
- m) sistema ABS;
- n) sistema di controllo elettronico della stabilità, per i mezzi immatricolati dopo l'entrata in vigore del presente regolamento;
- o) set di pneumatici termici invernali e catene da neve;
- p) vetratura vano sanitario oscurabile;
- q) scheda intervento in vigore nella Regione + carta carbone/chimica.

7.3.2 Materiale di protezione:

- a) n. 4 scatole di guanti monouso (misure piccola, media, grande ed XL);
- b) n. 1 scatola mascherine;
- c) n. 3 paia di occhiali o n. 3 visiere a schermo grande;
- d) n. 1 scatola mascherine con visiera;
- e) n. 6 mascherine FFP3D;
- f) n. 3 camici di protezione monouso;
- g) n. 1 box aghi/oggetti taglienti utilizzati;
- h) n. 3 caschi di protezione a norma;
- i) n. 3 paia di guanti da lavoro.

7.3.3 Caratteristiche ed equipaggiamento vano sanitario:

- a) struttura del vano sanitario facilmente igienizzabile, maniglione longitudinale, rivestimenti interni, paratie, posti seduta, finestratura e sportelloni a norma di legge, pedana laterale;



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

- b) sistema di aspirazione fisso con almeno n. 1 prese vuoto aggancio/sgancio rapidi con vaso raccolta secreti da almeno 500 ml. + prolunga + raccordo;
- c) impianto elettrico a norma di legge, dotato di centralina di controllo, doppia batteria di almeno 80 Ah ciascuna secondo normativa europea, alternatore maggiorato, con almeno n. 3 prese libere 12 V, almeno n. 1 presa 220 V, n. 1 presa per culla termica, n. 1 presa 220 V esterna con sistema inibitore di avviamento motore con spina inserita, invertitore di corrente 12/220 V, minimo 1000 Watt secondo normativa europea con dispositivo caricabatteria da 16 Ah, almeno n. 2 neon luce bianca;
- d) almeno n. 1 faretto spot, luce azzurra di riposo notturna;
- e) impianto di climatizzazione e aereazione;
- f) impianto di riscaldamento rapido del vano sanitario, sui mezzi immatricolati dopo l'entrata in vigore del presente regolamento;
- g) impianto di distribuzione ossigeno a norma di legge, con minimo n. 2 prese con relativo flussimetro, alimentato da n. 2 bombole di O² non inferiori alla capacità di litri 7 con scambiatore, riduttore di pressione, manometro per ogni singola bombola, connettore ad alti flussi per C-PAP;
- h) n. 1 barella autocaricante con cinture di sicurezza e fermo antiribaltamento;
- i) n. 1 barella pieghevole con possibilità di fissaggio di emergenza fornita di cinture di sicurezza e fermo antiribaltamento;
- j) almeno n.1 sedia per trasportare soggetti seduti, anche lungo le scale;
- k) n. 1 sfigmomanometro anaeroide da parete (bracciale adulto e pediatrico);
- l) n. 2 attacchi portaflebo antiurto e antioscillazione;
- m) almeno n. 1 posto seduta testa paziente a norma di legge, con relative cinture di sicurezza + almeno n. 2 posti seduta, con relative cinture, a norma di legge, utilizzabili quando l'ambulanza non trasporta un secondo barellato;

7.3.4 Apparecchiature asportabili:

- a) n. 1 monitor con cavi a 3 e 12 derivazioni + stampante; nelle aree dove è operativa la teletrasmissione ECG il monitor deve possedere il sistema per trasmettere i tracciati effettuati al sistema di ricezione adottato localmente;
- b) n. 1 defibrillatore operabile in modalità almeno manuale;
- c) n. 1 stimolatore cardiaco transcutaneo;
- d) in alternativa alle apparecchiature di cui alle lettere a), b) e c), monitor integrato con defibrillatore – stimolatore;
- e) Materiale di consumo per ECG;
- f) n. 1 pompa siringa da infusione portatile;
- g) n. 1 saturimetro portatile o comunque integrato con il monitor;
- h) n. 1 aspiratore endocavitario elettrico portatile;
- i) n. 1 ventilatore polmonare portatile + circuito esterno + bombola O₂ da almeno n. 2 litri;
- j) n. 1 borsa scalda fluidi a temperatura controllata e/o vano scalda fluidi.

7.3.5 Materiale assistenza respiratoria – vie aeree:

- a) palloni autoespansibili per ventilazione adulti, pediatrico e neonatale (uno per tipo) c/reservoir;
- b) laringoscopio adulti + pediatrico con n. 1 ricambio di batterie;
- c) n. 2 sistemi di ventilazione (va e viene) monouso adulti;
- d) n. 2 sistemi di ventilazione (va e viene) monouso pediatrico;
- e) maschere trasparenti da ventilazione da 0 a 5 (1 per misura);



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

- f) n. 2 maschere facciali con reservoir (2 per misura adulti e pediatriche);
- g) n. 1 maschera "Venturi" per ossigenoterapia adulti;
- h) n. 1 maschera "Venturi" per ossigenoterapia pediatrica;
- i) n. 1 o 2 bombole portatili da almeno n. 2 litri complete di manometro e riduttore di pressione;
- j) sistema ventilazione C PAP;
- k) n. 2 prolunghe O²;
- l) cannule orofaringee da 000 a 5 (1 per misura);
- m) n. 2 cannule nasofaringee di misure diverse;
- n) tubi endotracheali da 2 ad 8.5 (1 per misura);
- o) mandrino guida tubo adulto + pediatrico;
- p) n. 2 tubi corrugati "mount";
- q) n. 2 filtri antibatterici;
- r) sondini per aspirazione da 6 a 18 (n. 2 per misura);
- s) dispositivo per somministrare farmaci via aerosol.

7.3.6 Materiale assistenza cardiocircolatoria:

- a) n. 1 fonendoscopio;
- b) n. 2 lacci emostatici da prelievo;
- c) n. 4 tamponcini per disinfezione;
- d) ago-cannule dal 14 al 22 (3 per misura);
- e) siringhe ml. 20, 10, 5, 2.5 (3 per misura) + n. 2 siringhe mod. insulina;
- f) n. 1 spremisacca;
- g) n. 1 tourniquet per emostasi.

7.3.7 Materiale per immobilizzazione:

- a) n. 2 serie di collari da estricazione;
- b) n. 1 dispositivo di estricazione a corsetto (KED o similari);
- c) n. 1 barella atraumatica a cucchiaio + cinture di sicurezza;
- d) n. 1 serie di stecco-bende radiotrasparenti lavabili;
- e) n. 1 tavola spinale radiotrasparente + fermacapo + sistema di contenzione (ragno);
- f) n. 1 adattatore pediatrico per tavola spinale ovvero n. 1 tavola spinale pediatrica;
- g) n. 1 materasso a depressione + pompa;
- h) n. 1 telo barella con almeno n. 6 maniglie.

7.3.8 Materiale per medicazione:

- a) guanti sterili (misure piccola, media, grande, XL), n. 2 per misura;
- b) n. 3 confezioni garze sterili;
- c) n. 2 telini sterili;
- d) n. 3 confezioni garze non sterili;
- e) n. 2 flaconi acqua ossigenata;
- f) n. 1 flacone disinfettante iodato;
- g) n. 4 rasoio per depilazione monouso;
- h) n. 6 medicazioni pronte + n. 2 cerotti 2.5 cm. + n. 2 cerotti 5 cm.;
- i) n. 2 rotoli bende per fasciatura autore traenti;
- j) n. 2 flaconi fisiologica.

7.3.9 Materiale vario:

- a) n. 1 portarifiuti estraibile;



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

- b) n. 1 padella e pappagallo monouso;
- c) n. 3 confezioni ghiaccio istantaneo;
- d) n. 3 confezioni caldo-istantaneo;
- e) n. 2 sacchetti graduati per raccolta liquidi organici;
- f) n. 2 sacchetti rifiuti;
- g) n. 4 lenzuola;
- h) n. 2 coperte;
- i) n. 2 teli termici grandi (tipo metallina);
- j) n. 4 lubrificanti monodose;
- k) n. 2 sondini naso gastrici;
- l) cateteri vescicali n. 14/16/18 (n. 1 per misura);
- m) minifrigo per farmaci;
- n) termometro.

7.3.10 Zaino di soccorso contenente:

- a) n. 3 confezioni garze sterili;
- b) n. 2 telini sterili;
- c) n. 3 confezioni garze non sterili;
- d) n. 2 flaconi acqua ossigenata;
- e) n. 2 medicazioni pronte + n. 1 cerotti 2.5 cm. + n. 1 cerotti 5 cm.;
- f) n. 2 rotoli bende per fasciatura;
- g) n. 1 forbice per taglio indumenti tipo Robin o similare;
- h) n. 1 box aghi/oggetti taglienti utilizzati;
- i) pallone autoespansibile per ventilazione adulti c/reservoir;
- j) pallone autoespansibile per ventilazione pediatrico c/reservoir;
- k) maschere trasparenti da ventilazione da 0 a 5 (1 per misura);
- l) cannule orofaringee da 000 a 4 (1 per misura);
- m) sondini per aspirazione da 6 a 18 (n. 1 per misura);
- n) n. 1 fonendoscopio;
- o) n. 1 sfigmomanometro;
- p) n. 2 lacci emostatici da prelievo;
- q) ago-cannula dal 14 al 22 (2 per misura);
- r) n. 1 tourniquet per emostasi;
- s) n. 1 misuratore di glicemia;
- t) n. 1 confezioni ghiaccio istantaneo;
- u) n. 1 confezioni caldo-istantaneo;
- v) n. 2 sacchetti rifiuti;
- w) n. 2 teli termici grandi (tipo metallina).

7.4 Dotazione autoveicoli di soccorso avanzato con personale medico e infermieristico a bordo (automedica)

7.4.1 Equipaggiamento mezzo:

- a) Radio RT veicolare e radio portatile in grado di comunicare con le frequenze adottate dal sistema 118 della Regione e compatibile con il sistema di radiolocalizzazione; l'insieme delle precedenti indicazioni comporta che i mezzi devono possedere antenna radio UHF, antenna



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

GPS ed antenna GSM esterna Il personale sanitario addetto al soccorso territoriale dispone di radio portatile compatibile con il sistema di radiolocalizzazione. Tale radio non costituisce requisito di autorizzazione del mezzo;

- b) sistema di telefonia cellulare con vivavoce veicolare o auricolare;
- c) n. 1 faro estraibile di servizio a luce bianca;
- d) n. 1 torcia elettrica di segnalazione a luce gialla o, in alternativa un cono di colore giallo aggiustabile sul faro a luce bianca di cui alla lettera c);
- e) n. 2 torce/fiaccole da segnalazione;
- f) n. 2 fumogeni;
- g) n. 1 estintore da almeno 2 kg approvato dal Ministero dell'Interno;
- h) n. 1 forbice per taglio indumenti tipo Robin o similare;
- i) dispositivi di allarme acustico e visivo a norma di legge;
- j) cicalino retromarcia;
- k) n. 1 trousses da scasso;
- l) segni distintivi esterni a norma di legge;
- m) sistema ABS;
- n) sistema di controllo elettronico della stabilità, per i mezzi immatricolati dopo l'entrata in vigore del presente regolamento;
- o) set di pneumatici termici invernali e catene da neve;
- p) schede intervento in vigore nella Regione + carta carbone o carta chimica.

7.4.2 Materiale di protezione:

- a) n. 4 scatole di guanti monouso (misure piccola, media, grande ed XL);
- b) n. 1 scatola mascherine;
- c) n. 6 mascherine FFP3D;
- d) n. 3 paia di occhiali o n. 3 visiere a schermo grande;
- e) n. 1 scatola mascherine con visiera;
- f) n. 3 camici di protezione monouso;
- g) n. 1 box aghi/oggetti taglienti utilizzati;
- h) N. 3 caschi di protezione a norma;
- i) n. 3 paia di guanti da lavoro.

7.4.3 Caratteristiche ed equipaggiamento vano posteriore

- a) struttura del vano facilmente igienizzabile;
- b) impianto elettrico a norma di legge, dotato di centralina di controllo, doppia batteria, alternatore maggiorato, con almeno n. 3 prese libere 12 V, n. 1 presa 220 V esterna con sistema inibitore di avviamento motore con spina inserita, invertitore di corrente 12/220V, minimo 1000 Watt con dispositivo caricabatteria da 16 Ah, almeno n. 1 neon luce bianca;
- c) impianto di climatizzazione.

7.4.4 Apparecchiature asportabili:

- a) n. 1 monitor con cavi a 3 e 12 derivazioni+ stampante; nelle aree dove è operativa la teletrasmissione ECG il monitor deve possedere il sistema per trasmettere i tracciati effettuati al sistema di ricezione adottato localmente;
- b) n. 1 defibrillatore-stimolatore operabile in modalità almeno manuale;
- c) in alternativa alle apparecchiature di cui alle lettere a) e b), monitor integrato con defibrillatore-stimolatore;
- d) materiale di consumo per ECG;



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

- e) n. 1 saturimetro portatile con batterie di ricambio;
- f) n. 1 aspiratore endocavitario elettrico portatile;
- g) n. 1 ventilatore polmonare portatile + circuito esterno + bombola O² da almeno n. 2 litri;
- h) n. 1 sistema scalda fluidi;
- i) dispositivo per somministrare farmaci via aerosol;
- j) sistema di ventilazione C PAP.

7.4.5 Materiale assistenza respiratoria – vie aeree:

- a) n.1 o 2 bombole portatili da almeno n. 2 litri complete di manometro e riduttore di pressione;
- b) sondini per aspirazione da 6 a 18 (n. 2 per misura).

7.4.6 Materiale assistenza cardiocircolatoria:

- a) n. 1 tourniquet per emostasi.

7.4.7 Materiale per immobilizzazione:

- a) n. 1 serie di collari da estricazione (tipo stifneck, neck-lock o similari);
- b) n. 1 dispositivo di estricazione a corsetto (KED o similari);
- c) n. 1 barella atraumatica a cucchiaio + cinture di sicurezza;
- d) n. 1 serie di stecco-bende radiotrasparenti lavabili;
- e) n. 1 tavola spinale radiotrasparente+ fermacapo + sistema di contenzione tipo (ragno);
- f) n. 1 telo barella con almeno n. 6 maniglie.

7.4.8 Materiale vario:

- a) n. 3 confezioni ghiaccio istantaneo;
- b) n. 3 confezioni caldo-istantaneo;
- c) n. 2 sacchetti rifiuti;
- d) n. 2 teli termici grandi (tipo metallina);
- e) minifrigo per farmaci;
- f) termometro.

7.4.9 Zaino di soccorso contenente:

- a) n. 3 confezioni garze sterili;
- b) n. 2 telini sterili;
- c) n. 3 confezioni garze non sterili;
- d) n. 2 flaconi acqua ossigenata;
- e) n. 2 medicazioni pronte + n. 1 cerotti 2.5 cm. + n.1 cerotti 5 cm.;
- f) n. 2 rotoli bende per fasciatura;
- g) n. 1 forbice per taglio indumenti tipo Robin o similare;
- h) n. 1 box aghi/oggetti taglienti utilizzati;
- i) pallone autoespansibile per ventilazione adulti c/reservoir;
- j) pallone autoespansibile per ventilazione pediatrico c/reservoir;
- k) maschere trasparenti da ventilazione da 0 a 5 (1 per misura);
- l) cannule orofaringee da 000 a 4 (1 per misura);
- m) n. 2 cannule nasofaringee di misure diverse;
- n) sondini per aspirazione da 6 a 18 (n. 1 per misura);
- o) n. 1 fonendoscopio;
- p) n. 1 sfigmomanometro;



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

- q) n. 2 lacci emostatici da prelievo;
- r) ago-cannula dal 14 al 22 (2 per misura);
- s) n. 1 tourniquet per emostasi;
- t) n. 1 misuratore di glicemia;
- u) n. 1 confezioni ghiaccio istantaneo;
- v) n. 1 confezioni caldo-istantaneo;
- w) n. 2 sacchetti rifiuti;
- x) n. 2 teli termici grandi (tipo metallina).

7.5 Caratteristiche tecniche autoveicolo trasporto disabili

7.5.1 Equipaggiamento mezzo:

- a) porte di accesso al vano guida, almeno 1 porta laterale scorrevole, 1 porta posteriore;
- b) vano passeggeri attrezzato anche al trasporto di carrozzina disabili con, per i mezzi di nuova immatricolazione, altezza minima interna dal piano di calpestio al tetto non inferiore a 140 cm.;
- c) porta di accesso al posto disabili con altezza minima, per i mezzi di nuova immatricolazione, di 120 cm. e larghezza minima di 90 cm.;
- d) identificazione esterna sui 4 lati del mezzo con il logo "trasporto disabili" e con l'indicazione completa dell'ente titolare dell'autorizzazione per l'utilizzo del veicolo;
- e) impianto di climatizzazione;
- f) segnalazione acustica retromarcia (cicalino);
- g) sistema ABS.

7.5.2 Dotazione del mezzo:

- a) sistema di telefonia cellulare con vivavoce veicolare o auricolare;
- b) n° 1 faro estraibile di servizio a luce bianca;
- c) n° 1 estintore da almeno 2 kg. approvati dal Ministero dell'Interno;
- d) n° 1 paio di guanti da lavoro;
- e) n.2 lenzuola e n.2 coperte;
- f) sedia che consenta il trasporto dell'assistito anche lungo le scale;
- g) n. 5 sacchetti rifiuti;
- h) set di pneumatici termici invernali e catene da neve.

7.5.3 Caratteristiche ed equipaggiamento vano passeggeri:

- a) pavimentazione a tenuta stagna in materiale antiscivolo posato su idoneo supporto rigido;
- b) applicazione di rinforzi al piano originale in corrispondenza fissaggio sedili e guide carrozzina;
- c) almeno 1 posto dedicato a ospitare una carrozzina per disabili, completo di guide fissate al pavimento, e relativi martinetti a innesti rapidi e cinture di sicurezza a bretella a 3 punti, sedute passeggeri corredate di cintura a bretella, complete di appoggiatesta e braccioli;
- d) luce bianca;
- e) pedana di sollevamento (interna mono o doppio braccio, ovvero esterna al mezzo) per carrozzina disabili, con portata minima 250 kg., omologata secondo le normative di legge, o in alternativa, scivolo manuale omologato secondo disposizioni vigenti.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

7.5.4 Zaino di soccorso contenente:

- a) 3 scatole di guanti monouso (misura piccola, media, grande);
- b) materiale per medicazione (acqua ossigenata, garze sterili, benda, cerotto a nastro);
- c) pallone autoespansibile per ventilazione adulti, con maschere (3 misure adulti);
- d) cannule di Guedel (3 misure adulti).

7.6 Dotazioni minime del veicolo per trasporto plasma ed organi

7.6.1 Equipaggiamento mezzo:

- a) sistema di telefonia cellulare con vivavoce veicolare o auricolare
- b) sistema ABS;
- c) indicazione dell'ente titolare dell'autorizzazione;
- d) cicalino retromarcia;
- e) sistema di controllo elettronico della stabilità, per i mezzi immatricolati dopo l'entrata in vigore del presente regolamento;
- f) alloggiamento per contenitore portaprovette con fissaggio a norma;
- g) n. 1 faro estraibile di servizio a luce bianca;
- h) n.1 estintore da almeno 2 Kg approvato dal Ministero dell'Interno;
- i) set di pneumatici termici invernali e catene da neve.

7.6.2 Dotazione del mezzo:

- a) impianto di climatizzazione;
- b) frigorifero di dimensioni maggiorate;
- c) alternatore maggiorato, con almeno n.2 prese libere 12V, almeno n.1 presa 220V, n. 1 presa 220V esterna con sistema inibitore di avviamento motore con spina inserita, invertitore di corrente 12/220V, minimo 1000 Watt con dispositivo caricabatteria da 16 Ah.

7.6.3 Materiale vario:

- a) n. 5 sacchetti rifiuti;
- b) n. 3 scatole di guanti monouso (misura piccola, media, grande).

7.7 Caratteristiche tecniche autoveicolo ordinario

7.7.1 Equipaggiamento mezzo:

Per i mezzi immatricolati dopo l'entrata in vigore del presente regolamento:

- a) impianto di climatizzazione;
- b) sistema ABS;
- c) estintore di almeno 2 Kg.;
- d) set di pneumatici termici invernali e catene da neve;
- e) indicazione dell'ente titolare dell'autorizzazione.

7.7.2 Dotazione del mezzo:

- a) sistema di telefonia cellulare con vivavoce veicolare o auricolare;
- b) n. 3 scatole di guanti monouso (misura piccola, media, grande);
- c) n. 5 sacchetti rifiuti.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Delibera
8 27

7.7.3 Zaino di soccorso contenente:

- a) guanti monouso;
- b) materiale per medicazione (acqua ossigenata, garze sterili, benda, cerotto a nastro).

[Handwritten signature]



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

ALLEGATO B
(articolo 4)

REQUISITI PER L'ACCREDITAMENTO DELLE STRUTTURE CHE EROGANO SERVIZI DI TRASPORTO SANITARIO

1.1 STRUTTURA ORGANIZZATIVA

N. REQUISITO

1.	La Direzione ha definito ed esplicitato l'articolazione organizzativa (organigramma e diagramma funzionale)
2.	La Direzione ha individuato i responsabili di tutte le articolazioni organizzative
3.	La Direzione ha definito le modalità con cui garantisce la continuità dell'assistenza in caso di urgenze o eventi imprevisti (clinici, organizzativi, tecnologici)

1.2 GESTIONE DELLE RISORSE UMANE

N. REQUISITO

4.	La Direzione ha definito la dotazione organica di personale (dipendente e volontario): a) in termini numerici (equivalenti a tempo pieno) per ciascuna professione o qualifica professionale; b) esplicitando le funzioni attribuite; c) in rapporto ai volumi ed alle tipologie delle attività, secondo criteri specificati dalle normative.
5.	Tutti i ruoli sono ricoperti da personale in possesso dei titoli previsti dalla normativa vigente
6.	E' predisposto un piano di formazione-aggiornamento del personale, con indicazione del/i responsabile/i

1.3 GESTIONE DELLE RISORSE TECNOLOGICHE

N. REQUISITO

7.	Sono previste specifiche procedure di programmazione degli acquisti di beni e servizi che devono tenere conto dell'obsolescenza, dell'adeguamento alle norme tecniche, della eventuale disponibilità di nuove tecnologie per il miglioramento del servizio
8.	E' stato individuato con atto formale un responsabile aziendale del parco tecnologico per gli interventi di manutenzione, ordinaria e straordinaria, della struttura e degli impianti generali <i>Nota: in alternativa può essere individuato il quadro delle responsabilità diffuse.</i>



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

	<p><i>Per manutenzione ordinaria si intende: uso, gestione ordinaria e quotidiana, regole base di sicurezza, pulizia, conservazione in efficienza, revisione periodica e programmata, sostituzione periodica e prevista di dispositivi o parti di essi.</i></p> <p><i>Per manutenzione straordinaria si intende: gestione di situazioni imprevedibili o non programmabili</i></p>
9.	Esiste un piano di ammodernamento delle attrezzature
10.	<p>Il personale utilizzatore delle apparecchiature biomediche (generali e delle singole unità operative) è coinvolto nella definizione dei bisogni di acquisto con riferimento in particolare alla definizione di specifiche tecniche, criteri di scelta , bisogni formativi correlati</p> <p><i>Nota:</i></p> <p><i>si dovrà quindi tenere conto di analisi dei costi/benefici, apprezzamento da parte degli utenti, semplicità di utilizzo, controlli di qualità sui prodotti, formazione e servizi post vendita offerti dai fornitori, caratteristiche di sicurezza per il paziente e per gli operatori, compatibilità con l'attrezzatura già esistente</i></p>
11.	La Direzione ha adottato un inventario delle apparecchiature in dotazione aggiornato almeno annualmente
12.	La Direzione ha provveduto affinché sia garantito l'uso sicuro delle apparecchiature
13.	Esiste un piano per la manutenzione ordinaria e straordinaria di tutte le apparecchiature; tale piano è reso noto ai diversi livelli operativi

1.4 CONFORMITÀ ALLA NORMATIVA VIGENTE E PROGRAMMAZIONE

N. REQUISITO

14.	E' disponibile la documentazione che attesti l'avvenuto rilascio di tutte le autorizzazioni e concessioni da parte delle autorità competenti
15.	E' disponibile la planimetria generale di tutta la struttura

1.5 GESTIONE, VALUTAZIONE E MIGLIORAMENTO DELLA QUALITA'

N. REQUISITO

16.	E' stato adottato un piano per il miglioramento della qualità
17.	Esiste una struttura organizzativa (o un responsabile in relazione alla complessità della stessa) che presiede alle attività di valutazione e miglioramento della qualità previsti dal piano della qualità
18.	La Direzione effettua studi di appropriatezza nell'utilizzo delle risorse

1.6 SISTEMA INFORMATIVO

N. REQUISITO



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

- | | |
|-----|--|
| 19. | La Direzione ha adottato un documento in cui sono individuati i bisogni informativi dell'organizzazione, le modalità di raccolta, la diffusione e l'utilizzo delle informazioni, la valutazione della qualità dei dati |
| 20. | E' stato individuato un referente del sistema informativo responsabile delle procedure di raccolta e verifica della qualità (riproducibilità, accuratezza, completezza) e diffusione dei dati, ferme restando le responsabilità specifiche previste da norme nazionali |

1.7 CARTA DEI SERVIZI

N. REQUISITO

- | | |
|-----|---|
| 21. | La Carta dei servizi comprende una Guida ai Servizi e vi sono indicati almeno:
a) l'elenco e la sede delle articolazioni organizzative con relativi numeri telefonici
b) i servizi offerti |
| 22. | Nella Carta dei Servizi sono indicate le modalità di accesso ai servizi
<i>Nota:</i>
<i>dati aggiornati almeno annualmente</i> |
| 23. | Nella Carta sono presenti gli indicatori di qualità adottati nella struttura |
| 24. | Nella Carta sono indicati anche Impegni e Programmi che si intende attuare
<i>Nota:</i>
<i>per impegni si intendono le azioni, i processi ed i comportamenti che l'azienda adotta da subito (o nel breve periodo) al fine di garantire alcuni fattori di qualità del servizio o il loro miglioramento.</i>
<i>per programmi si intendono invece cambiamenti sul versante strutturale o organizzativo che non è possibile assicurare immediatamente; con i programmi si informano i cittadini sulle iniziative in corso, ma non si forniscono garanzie sul servizio reso.</i> |
| 25. | La Carta contiene l'elenco dei diritti e doveri dell'utente |

1.8 RELAZIONI CON IL PUBBLICO

N. REQUISITO

- | | |
|-----|---|
| 26. | E' stato nominato un responsabile/referente per le relazioni con il pubblico |
| 27. | Sono state esplicitate le funzioni e le modalità di accesso al servizio di relazioni con il pubblico |
| 28. | Sono disponibili di procedure scritte per la presentazione e gestione dei reclami ed osservazioni comprensive dei tempi massimi di risposta |
| 29. | Tutti i reclami pervenuti per iscritto, e in forma non anonima, ricevono risposta scritta entro sessanta giorni |



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

1.9 LA SODDISFAZIONE DELL'UTENTE

N. REQUISITO

- | | |
|-----|--|
| 30. | La qualità percepita dagli utenti è oggetto di monitoraggio da parte della struttura almeno una volta all'anno |
| 31. | Sono documentabili le modifiche apportate sull'organizzazione derivate dall'analisi dei risultati |

1.10 LA GARANZIA DEL SERVIZIO DI TRASPORTO INFERMI

N. REQUISITO

- | | |
|-----|---|
| 32. | L'ente garantisce la disponibilità dei mezzi di trasporto previsti dalla normativa regionale in materia di autorizzazione al trasporto, in relazione ai servizi assegnati |
| 33. | L'ente garantisce un numero adeguato di operatori in relazione alla tipologia di servizi di trasporto assegnati |
| 34. | L'ente garantisce l'operatività su un ambito territoriale almeno zonale |

1.11 LA FORMAZIONE DEL PERSONALE

N. REQUISITO

- | | |
|-----|---|
| 35. | Tutto il personale ha seguito il percorso formativo previsto dalla vigente normativa in materia |
|-----|---|



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

ALLEGATO C

Individuazione della tipologia dei mezzi di trasporto sanitario e delle professionalità necessarie in relazione al tipo di intervento da effettuare

Ferme restando le disposizioni in merito contenute nella l.r. 36/1998 e nelle relative disposizioni regionali attuative e fermo restando, in caso di necessità, l'utilizzo di personale con qualifica superiore:

- a) per il soccorso territoriale in regime di emergenza urgenza occorre fare riferimento ai protocolli dispatch approvati dal Comitato regionale per l'emergenza sanitaria (CRES). Per l'assistenza non sono previsti operatori diversi da: medico, infermiere, soccorritore, adeguatamente formati in base alle disposizioni regionali vigenti. I mezzi previsti sono: l'ambulanza e l'automedica. Chi conduce il mezzo deve essere un autista soccorritore;
- b) per i trasporti diversi da quelli di cui alla lettera a) si fa riferimento alla seguente tabella, considerando che possono esistere situazioni, in numero estremamente ridotto, che possono non trovare piena corrispondenza all'interno della stessa. Per tali eccezioni il prescrittore può decidere secondo scienza e coscienza, motivando tale decisione che comunque dovrà essere vagliata dalla CCT di competenza. Gli operatori devono essere adeguatamente formati in base alle disposizioni regionali vigenti.

	MEZZI	PROFESSIONALITA'	TIPOLOGIA DI PAZIENTE
1	AMBULANZA	MEDICO DEA o 118 + INFERMIERE + AUTISTA SOCCORRITORE	Soggetti con alterazione o instabilità delle funzioni vitali
2	AMBULANZA	MEDICO COMPETENTE PER LA PATOLOGIA PRESENTATA DAL PAZIENTE + INFERMIERE + AUTISTA SOCCORRITORE	Soggetti che possono richiedere diagnosi ed interventi terapeutici - anche di tipo avanzato - durante il trasporto
3	AMBULANZA	INFERMIERE + AUTISTA SOCCORRITORE	Soggetti che necessitano di continuazione delle cure erogate e/o interventi terapeutici urgenti fondati sulla applicazione di protocolli specifici; Soggetti che necessitano di interventi derivanti dalla valutazione dei bisogni assistenziali del trasportato, nel rispetto della vigente normativa.
4	AMBULANZA	SOCCORRITORE + AUTISTA DI AMBULANZA	Soggetti che, in relazione alle condizioni cliniche o alle prestazioni sanitarie da svolgere, presentano un rischio superiore alla norma tale da richiedere durante il trasporto interventi di sostegno di base alle funzioni vitali o altra tipologia di assistenza correlata ai problemi clinici individuati per la formazione



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

			del soccorritore
5	AMBULANZA	AUTISTA DI AMBULANZA + ACCOMPAGNATORE (IN ALTERNATIVA OSS O OTA)	Soggetti che devono essere trasportati in clinostatismo obbligato ma, in relazione alle condizioni cliniche o alle prestazioni sanitarie da svolgere, non presentano un rischio superiore alla norma tale da richiedere durante il trasporto interventi di sostegno di base alle funzioni vitali o altra tipologia di assistenza correlata ai problemi clinici individuati per la formazione del soccorritore
6	AUTOVEICOLO PER TRASPORTO DISABILI	ACCOMPAGNATORE (IN ALTERNATIVA OSS O OTA) + AUTISTA	Soggetti che non possono viaggiare con i comuni mezzi di trasporto, che richiedono accompagnamento (per esempio problematiche relative alla deambulazione), senza che siano necessarie competenze correlate ai problemi clinici individuati per la formazione del soccorritore
7	AUTOVEICOLO ORDINARIO PER TRASPORTI SANITARI INTEROSPEDALIERI	AUTISTA	Soggetti che possono viaggiare con i comuni mezzi di trasporto ricoverati in strutture ospedaliere o comunque presi in carico da un pronto soccorso e da un punto di primo intervento, che devono essere trasportati tra presidi ospedalieri diversi. Si tratta di pazienti con patologie che richiedono accompagnamento, senza che siano necessarie competenze correlate ai problemi clinici individuati per la formazione dell'autista soccorritore
8	AUTOVEICOLO PER TRASPORTO PLASMA E ORGANI	AUTISTA DI AMBULANZA	Sacche di emoderivati da trasfondere e organi